

**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**N.R.G. 12128/2025**

Il Giudice [REDACTED], all'udienza del 11/02/2026 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa proposta da

[REDACTED] rappresentato/a e difeso/a  
dall'Avv. **STOPPA Amedeo (CF: STPMDA90T17F137B)** del Foro di Arezzo, tel. 389 9607564 PEC: [amedeo.stoppa@pec.it](mailto:amedeo.stoppa@pec.it)

ricorrente

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588),  
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO/

resistente

OGGETTO: Altre ipotesi

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex articolo 414 cpc depositato innanzi a questo Tribunale e ritualmente notificato, la Prof. Luca Cartellio, docente precario dal 2007, premesso di aver subito la reiterazione di contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi utili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (Doc. 1 e 2), ha convenuto in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.

1) *ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della sequenza di contratti a tempo determinato stipulati tra il [REDACTED] e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come indicati nel corpo del presente atto, costituendo tale reiterazione violazione*



*dei principi comunitari di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro*



*a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/ CE del Consiglio e ciò anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-282 /19 del 13 gennaio 2022; e, per l'effetto 2) CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento, in favore del Prof.*

*[REDACTED] nei limiti della prescrizione decennale, del danno derivante dall'abuso di contratti a termine, nella misura corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; ovvero, in subordine, CONDANNARE l'Amministrazione resistente a corrispondere un'indennità minore e nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;*

*3) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede la maggiorazione del compenso di Legge del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022 (ricerca testuale all'interno dell'atto ex Rif. Cartabia) del Decreto ministeriale 10/ 03/2014, n. 55 da liquidarsi in favore del difensore antistatario come da nota spese.*

Si è costituito in giudizio il Ministero convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto .

Alla prima udienza il giudice ritenuta la causa matura per la decisione in quanto di natura documentale è attinente a questioni già affrontate sia dalla giurisprudenza di merito che dalla giurisprudenza di legittimità ha invitato le parti alla discussione decidendo la causa come da dispositivo in calce riportato che è stato depositato telematicamente .

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .

1.illegittima reiterazione dei contratti a termine. Art. 36 comma 3 Legge 183/2010 e risarcimento del danno

Le questioni oggetto del presente giudizio relative al risarcimento del danno conseguente alla dedotta illegittima ed abusiva apposizione del termine ai contratti di cui è causa ; e alla violazione del principio di non discriminazione, il riconoscimento della anzianità di servizio maturata e delle conseguenti differenze retributive sono state già affrontate dalla nota sentenza della Corte



di Cassazione n. 25552/2016 depositata in data 7.11.2016, alle cui diffuse ed articolate argomentazioni ci si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 118 disp. att. c.p.c.

La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e ribadito – dando continuità all'orientamento già espresso dalla Corte con sentenza 10127/2012, che “ *la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un “ corpus normativo completo e speciale “* ( punto 13 della sentenza ); dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte Costituzionale ( in particolare sentenza CGCE del 26 / 11 /2014, Mascolo ed altri ; sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); ha individuato in via preliminare e generale “ *all'esito del complesso itinerario svoltosi tra giudici di merito e Corte Costituzionale e tra questa e la Corte di Giustizia, ...nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia, ai fini della decisione delle numerose controversie chiamate alla decisione, i canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non travolte dalla pronuncia di incostituzionalità, canoni idonei ad assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto comunitario “* ( così testualmente punto 58 della sentenza ).

Tali canoni interpretativi dettati dalla Corte nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia sono riassunti nella sentenza ai punti da 118 a 125, che appare opportuno riportare di seguito testualmente :

*“118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D. Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.*

*119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 4 commi 1 e 11 della legge 3. 5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/ CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5. 1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per*



*l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".*

*120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.*

*121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5. 1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abusività ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.*

*122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abusività ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione*



*acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei progressi strumenti selettivi - concorsuali.*

*123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS. UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.*

*124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10. 07.2001 , ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia ( come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.*

*125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.*

La Corte Suprema , delineando i canoni interpretativi appena esposti, ha quindi osservato che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine può essere di per sé configurabile solo in caso di supplenze per organico di diritto – cui solo hanno fatto riferimento le decisioni della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale prima ricordate - e non invece in relazione ai



posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee.

Alla luce dei principi sopra riportati la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente e correlata alla illegittimità dei termini apposti ai contratti di cui è causa può essere accolta, posto che è pacifico in causa che quest'ultima abbia prestato servizio sempre in supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno.

La violazione del principio di non discriminazione configura inoltre una condotta illecita del datore di lavoro che contravviene anche ad un preciso dovere di adempimento contrattuale, trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri comunque scaturenti dal rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra si condanna il MINISTERO dell' ISTRUZIONE al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente.

Quanto alla misura del risarcimento di recente il DL 131/2024, ha modificato l'art. 28, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 81 /2015, introducendo significative novità in tema di risarcimento del danno nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi. Stabilendo che il risarcimento debba essere determinato in misura *“compresa tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.*

Nel caso di specie in applicazione dei criteri indicati dalla normativa sopra richiamata, considerata la durata dei rapporti a termine in esame, appare equa la condanna dell' Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura di 20 mensilità dell'ultima



retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.

2 .Sul diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla progressione stipendiale.

Sulla base dei principi sopra illustrati, deve per conseguenza essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla anzianità di servizio maturata durante i contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.

A fronte dell'identità di mansioni, non risulta giustificata la disparità di trattamento sul piano retributivo.

Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi prestati, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, per l'effetto condanna l'amministrazione resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata e dichiara il diritto della stessa a percepire gli aumenti retributivi per l'anzianità di servizio previsti dal CCNL comparto scuola , condannando l'amministrazione convenuta a corrispondere in suo favore le somme a tale titolo spettanti.

P.Q.M.

-CONDANNA il MINISTERO dell'ISTRUZIONE al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del ricorrente, che liquida in nella misura di **20 mensilità dell'ultima retribuzione** globale di fatto oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;

-ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente alla medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati e, per l'effetto, CONDANNA l'Amministrazione a corrispondere a favore della ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai



medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria;

-condanna il Ministero al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in [REDACTED], qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

11/02/2026

Il Giudice

*Francesca Maria Claudia Capelli*

